

## **REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

M. Stefania Di Tomassi

- Presidente -

Sent. n. sez. 1333/2017 -

Domenico Fiordalisi

UP - 5/12/2017

Gaetano Di Giuro

Raffaello Magi

R.G.N. 11692/17

Carlo Renoldi

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 12/07/2016 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con disapplicazione del foglio di via emesso dal questore; udito, per l'imputato, l'avv. (omissis) , comparso in sostituzione dell'avv. (omissis) , che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in data 12/07/2016, la Corte d'appello di Milano confermò la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 1/10/2015, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, con la quale (omissis) era stato condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di un mese di arresto in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 76, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, infatti, (omissis) aveva violato, il 6/11/2013 e il 19/01/2014, il divieto di fare ritorno nel comune di (omissis) per il periodo di tre anni, impostogli con l'ordine di rimpatrio e di contestuale foglio di via obbligatorio del Questore di Varese in data 12/08/2013, notificatogli dal personale della polizia di Frontiera

22

presso lo scalo aereo di (omissis); provvedimento emesso sul presupposto della pericolosità sociale dello stesso (omissis) e della sua riconducibilità alla categoria soggettiva prevista dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011.

- 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis), a mezzo del difensore fiduciario, avv. (omissis), deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
- 2.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in relazione agli artt. 1 e 76 del d.lgs. 159/2011, 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E). Nel dettaglio, si sottolinea come il provvedimento questorile abbia ricondotto all'interno della categoria contemplata dalla lett. c) dell'art. 1, un soggetto che realizzava condotte penalmente lecite, avendo gli stessi giudici di merito sottolineato come il "carrellismo abusivo" esercitato dall'odierno ricorrente, apoditticamente qualificato come un "pericolo per la tranquillità e la sicurezza pubblica", fosse un'attività al più "non corretta", forse "illecita", ma sicuramente non criminosa.

In questo modo, peraltro, sarebbero state obliterate le modifiche introdotte dalla legge n. 327 del 1988, la quale aveva inteso superare l'originario assetto della legge n. 1423 del 1956, inibendo il ricorso al foglio di via obbligatorio nei confronti degli autori di semplici attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume, richiedendo, tra i presupposti applicativi della misura, la effettiva violazione di norme penali, necessitata anche in relazione alle categorie indicate dalle lettere a) e b) dell'art. 1, e, nel caso previsto dalla lett. c), in grado di offendere specifiche tipologie di beni giuridici.

- 2.2. Con il secondo motivo, la difesa di (omissis) censura, ex art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di modalità insistenti nella condotta di "carrellismo abusivo", contestata nel provvedimento questorile. La sentenza impugnata, invero, avrebbe fatto riferimento, al fine di giustificare l'adozione del provvedimento amministrativo, ad una attività lavorativa, quella di carrellista, svolta abusivamente, in grado di recare un pregiudizio alla tranquillità pubblica in quanto esercitata "con modalità insistenti", ovvero con un atteggiamento di cui non vi sarebbe alcuna traccia nel decreto genetico, ove, peraltro, si sarebbe fatto riferimento al "verosimile" svolgimento della predetta attività, rendendo in tal modo non verificabile la sussistenza del presupposto per l'applicazione della misura.
- 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 e 76 del d.lgs. 159/2011, nonché la mancanza,

Jul.

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla prognosi attuale di pericolosità sociale. Le sentenze avrebbero ritenuto (omissis) pericoloso per la sicurezza pubblica senza considerare che i suoi precedenti erano modesti (essendosi estinti gli effetti penali di quello relativo alla rapina del 1994 per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, essendo la condanna del 2008 relativa al possesso di strumenti atti ad offendere, sanzionati con la sola pena della ammenda e non potendo annettersi alcun significato prognostico al generico riferimento a non meglio precisati "precedenti di polizia") e che l'imputato avrebbe recentemente avuto un figlio dalla sua compagna ed avrebbe avuto, pertanto, una assoluta necessità di lavorare, sicché la sua presenza presso l'aeroporto di (omissis) sarebbe stata giustificata da tale esigenza primaria e non già dalla volontà di commettere altri reati, tanto più che non sarebbe risultato alcun carico pendente nei suoi confronti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Il ricorso è fondato.
- 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di impugnazione, la difesa del ricorrente lamenta che (omissis) sia stato illegittimamente ricompreso in una delle categorie soggettive previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e segnatamente in quella prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c); sicché il decreto del questore, in quanto affetto da vizio di legittimità, avrebbe dovuto essere disapplicato dal giudice.
- 2.1. In argomento, va preliminarmente richiamato il consolidato orientamento in seno alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il giudice penale, pur non potendo sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore (Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, dep. 23/10/2014, Chirila, Rv. 260897), è tenuto ad accertare la legittimità del provvedimento amministrativo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio alla stregua dei parametri dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, sia sotto il profilo dello sviamento di potere che delle altre figure sintomatiche di tale vizio di legittimità elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1, n. 916 del 11/02/1997, P.M. in proc. Allegrini, Rv. 207345), nonché sotto il profilo dell'obbligo di motivazione in ordine agli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto (Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 7/01/2008, Luciani, Rv. 238767).

Inoltre, per quanto concerne, specificamente, la contravvenzione contestata, il giudice penale è chiamato verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge citata, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso

ren,

(Sez. 1, n. 43031 del 9/10/2012, dep. 7/11/2012, Picano, Rv. 253615, resa in un relazione alla fattispecie di cui all'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, la cui struttura è rimasta sostanzialmente inalterata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, che, come noto, ha abrogato la risalente disciplina del 1956). Infatti, la fattispecie contemplata dall'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato "foglio di via obbligatorio", stabilisce che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate".

Dunque, il giudice penale è chiamato a svolgere una duplice verifica: da un lato, quella relativa alla riconducibilità dell'imputato a una delle categorie ricomprese nell'art. 1 del citato decreto legislativo e, dall'altro lato, quella relativa alla possibilità che il soggetto, così qualificato, debba essere considerato "pericoloso per la sicurezza pubblica" e se si trovi "fuori dei luoghi di residenza".

2.2. Orbene, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011, nella versione applicabile *ratione temporis* ai fatti per cui si procede, stabiliva che i provvedimenti previsti dal capo I, titolo I, libro I del d.lgs. n. 159/2011 si applicassero a "coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

Già la formulazione testuale dell'enunciato normativo suggerisce all'interprete estrema cautela, richiedendo il necessario riferimento a "comportamenti" e a "elementi di fatto", onde evitare pericolosi slittamenti verso il cd. "tipo d'autore". Tale riferimento, se per un verso impone il necessario ancoraggio a circostanze oggettive, onde evitare pericolosi soggettivismi nella interpretazione di fatti e accadimenti, per altro verso consente di ritenere certamente integrato il relativo requisito in presenza di fatti di reato debitamente accertati all'esito di un procedimento penale. E tuttavia, questo non è ancora sufficiente, atteso che la norma in esame richiede un requisito ulteriore, costituito dall'essere il soggetto "dedito" alla commissione non di un qualunque reato, quanto piuttosto di reati "che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

Ne consegue che, secondo il significato proprio delle parole che compongono il relativo enunciato normativo, il soggetto, in quanto *dedito* alla commissione di reati, deve essere solito, con frequenza o assiduità, violare la legge penale, non essendo sufficiente la realizzazione di sporadiche – o comunque distanziate nel tempo – condotte di inosservanza della legge penale. Violazioni che, in ogni

Me

caso, debbono essere connotate o dalla particolare qualità soggettiva delle persone offese, o dallo specifico bene giuridico vulnerato.

3. Nel caso in esame, le due sentenze di merito hanno motivato in relazione ad entrambi i profili, relativi alla riconducibilità dell'imputato ad una delle categorie soggettive contemplate dall'art. 1 e alla pericolosità dello stesso per la sicurezza pubblica.

In particolare, quanto al primo profilo, i giudici di merito hanno ritenuto la configurabilità della situazione-tipo delineata dalla lett. c) dell'art. 1 alla stregua dei precedenti di polizia dell'imputato e dall'attuale esercizio, da parte del medesimo, dell'attività di facchinaggio abusivo presso l'aeroporto di (omissis), che unitamente alla assenza di attività lavorativa lecita e di altri interessi nel comune di (omissis) hanno fondato il giudizio relativo alla predetta qualificazione soggettiva. Ciò in quanto, hanno precisato altresì i giudici di appello, l'attività di "carrellismo abusivo", pur non in se stessa illecita, potrebbe costituire un pericolo per la tranquillità e la sicurezza pubblica, tenuto conto delle modalità del suo svolgimento, consistente "nell'aggirarsi per l'aeroporto alla ricerca di viaggiatori da circuire per portargli il carrello e farsi dare una mancia non dovuta" – attività "quantomeno non corretta, se non addirittura illecita, ponendo in essere una specie di truffa ai danni dei viaggiatori" – e nel rivolgersi alla clientela con "modalità insistenti", sì da recare "intralcio alla tranquillità pubblica".

Per quanto, invece, attiene al secondo requisito di fattispecie, costituito dalla pericolosità per la sicurezza pubblica, le sentenze hanno fatto riferimento ai precedenti penali dello stesso (omissis), costituiti da condanne per rapina (1994), porto d'armi (1998), resistenza e lesioni (2005), rissa (2011).

- 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione relativa al primo profilo (ovvero alla riconducibilità dell'imputato ad una delle categorie soggettive contemplate dall'art. 1) sia sostanzialmente apparente.
- 4.1. Invero, i giudici di merito, nel valutare i concreti "elementi di fatto" suscettibili di fondare l'affermazione secondo cui (omissis) fosse "dedito" alla commissione delle sopra richiamate categorie di reati, hanno fatto riferimento a circostanze anodine e, comunque, non significative sul piano della specifica prognosi criminale imposta dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011.

Ciò è a dirsi, in primo luogo, con riguardo all'attività di "carrellismo abusivo" e alle modalità del suo svolgimento, apoditticamente individuate "nell'aggirarsi per l'aeroporto alla ricerca di viaggiatori da circuire per portargli il carrello e farsi dare una mancia non dovuta"; condotta, quest'ultima, che consisterebbe, senza che la sentenza spieghi le ragioni di una siffatta qualificazione, in una "specie di truffa ai danni dei viaggiatori". Ma anche il riferimento al fatto che la predetta

MC

attività sia caratterizzata dal rivolgersi alla clientela con "modalità insistenti", sì da recare "intralcio alla tranquillità pubblica", appare il frutto di una ricostruzione che non è stata agganciata ad alcun concreto dato processuale, ma che soprattutto non appare affatto idonea a fondare alcuna prognosi in ordine alla futura commissione di condotte di rilevanza penale, non potendo del resto accreditarsi, sul piano logico, alcuna necessaria interdipendenza tra reati, peraltro specificamente qualificati, e condizione di marginalità socio-lavorativa.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

# **PER QUESTI MOTIVI**

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 5/12/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

M. Stefania Di Tømassi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

14 MAR 2018

IL CANCELLIERE

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di IL SOLE 24 ORE.

Roma, 14 marzo 2018

La presente copia si compone di 6 pagine. Diritti pagati in marche da bollo € 1.92